

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.P.R. n.416/74;

VISTE le CC.MM. n.29 del 14.10.1992 e n.623 del 2.10.1996;

VISTO l'art.3 del D.P.R.n.275/99, Regolamento in materia di autonomia scolastica;

VISTO l'art.4 del D.Lgs.n.165/2001;

VISTA la delibera del Collegio docenti n° 32 del 06/11/2025,

APPROVA

all'unanimità con delibera n° 8 del 18/12/2025 il seguente

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE e VISITE GUIDATE

Introduzione

Il viaggio di istruzione di norma è deliberato solo se vi partecipano almeno i due/terzi dei componenti della classe, fatte salve motivate esigenze organizzative presentate all'analisi e alla validazione da parte della Commissione (es.: numero alunni/e con disabilità, numero alunni/e nella classe), ecc. Per i viaggi finalizzati alla *I viaggi di istruzione presuppongono una precisa, adeguata programmazione e vanno progettati come esperienze di apprendimento integranti il curriculum scolastico: pertanto debbono essere funzionali agli obiettivi educativi, didattici e culturali stabiliti nella programmazione di classe e/o di materia, conformemente al POF dell'Istituto.*

Nell'organizzare il viaggio di istruzione occorre tenere in considerazione le specifiche caratteristiche degli alunni con certificazione 104 e, in generale degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, al fine di rendere l'esperienza formativa realmente fruibile da tutti.

ART. 1 – PROPOSTA

i. Al fine di garantire omogeneità tra i plessi ed agevolare l'organizzazione dei viaggi le destinazioni all'estero saranno riservate alle sole classi quinte. Per le restanti classi, a partire dall'a.s. 2026-27, si potranno prevedere unicamente destinazioni in Italia senza superare i 4 giorni per le classi 4°, i 3 giorni per le classi 3°, i 2 giorni per le classi 2° ed unicamente uscite da svolgersi in giornata per le classi prime.

La proposta deve essere effettuata da uno o più docenti del Consiglio di classe coerentemente con la programmazione e deve essere funzionale agli obiettivi formativi e cognitivi indicati nel P.T.O.F. Dovrà essere inoltrata tramite apposito modello "scheda di proposta di viaggio / visita di istruzione," che dovrà essere compilata da ogni proponente in ogni sua parte al fine della massima definizione delle specifiche di viaggio nel bando da sottoporre alle Agenzie partecipanti. Per ragioni organizzative la delibera del Consiglio di classe relativa ai viaggi di istruzione è assunta entro i consigli di classe del mese di OTTOBRE/novembre, a patto che i componenti del Consiglio siano già stati nominati. LA PROGRAMMAZIONE DI VISITE GUIDATE E LE USCITE DA SVOLGERSI IN GIORNATA CHE NON PREVEDONO IL PERNOTTAMENTO POTRANNO ESSERE ORGANIZZATE ANCHE IN CORSO D'ANNO, SEMPRE con PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E COMUNICATE ALLA SEGRETERIA ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO. PER QUESTE USCITE NON E' PREVISTA L'APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI.

ART. 2 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI

- di norma il numero degli accompagnatori è fissato in uno ogni quindici studenti e comunque non meno di due per ogni classe
- *Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni certificati, si rimanda a quanto deciso nel GLO e evidenziato nel nuovo PEI (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse) e, se necessario, si designa un accompagnatore che non deve essere necessariamente il docente di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica.*
- *"Si può prevedere la partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, È fuor di dubbio che la presenza del capo d'Istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo) (art. 8/7 della C.M. 14/10/1992, n. 291).*
- per ogni classe deve essere individuato almeno un/a docente disponibile a sostituire nel viaggio ciascuno dei docenti designati, in caso di sopraggiunta impossibilità di uno di questi ultimi.

Il consenso espresso dai docenti, compresi i sopradetti sostituti, è irrevocabile a meno di gravi e comprovati motivi.

ART. 3 – PARTECIPANTI il Consiglio di Istituto potrà valutare di volta in volta.

- Studentesse/studenti non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele per tutto il periodo di durata del viaggio.
- Il consiglio di classe potrà deliberare l'esclusione dalla partecipazione dello studente in corso di sanzioni disciplinari per mancanze gravi.

ART. 4 – MEZZI DI TRASPORTO

- È consigliato di utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. In caso contrario si utilizzeranno i mezzi maggiormente idonei al raggiungimento della destinazione.

- L'utilizzo di pullman è consentito solo l'azienda fornitrice del servizio presenta la documentazione che certifica il rispetto delle normative previste dalle normative in materia.

ART. 5 – PREVISIONE DI SPESA

- La spesa pro-capite dovrà essere contenuta al massimo.
- I costi del viaggio di istruzione sono ad intero carico dei partecipanti.
- Nel caso di mancata partecipazione al viaggio di uno studente/essa per il quale sia già stata versata l'acconto o l'intera quota, questi saranno rimborsati solo e nella misura in cui sarà possibile da parte della ditta o del vettore la restituzione della somma già versata.
- il versamento dell'acconto e del saldo dovrà essere versato all'Istituto nei tempi e secondo le modalità indicate alle famiglie con comunicazione, attraverso la procedura PagoPa e attivata dal registro elettronico.
- le famiglie saranno informate ad inizio anno scolastico che per avere eventuali facilitazioni per integrazione parziale o totale delle quote di partecipazione da parte della scuola dovrà essere presentato il modello ISEE aggiornato entro fine dicembre.

ART. 6 – APPROVAZIONE

La proposta deliberata dal Consiglio di Classe, dovrà essere approvata dal Consiglio d'Istituto, (AD ECCEZIONE DELLE VISITE DIDATTICHE DI UN SOLO GIORNO PER CUI, SARA' SUFFICIENTE IL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI CLASSE); Per la scelta delle agenzie si potrà ricorrere a portali specializzati o direttamente ad agenzie locali e non allo scopo di limitare i costi e favorire una corretta concorrenza. Il consiglio di Istituto è tenuto alla delibera di approvazione entro il mese di dicembre. Dopo il parere favorevole di tale organo la Dirigente, verificata la conformità della proposta al presente regolamento nonché alla normativa vigente, istruisce la pratica procedendo, in particolare, ad invitare le ditte a presentare preventivi relativi al viaggio con riferimento allo schema di capitolato d'onori di cui alla nota ministeriale 645 del 11 aprile 2002 e successive integrazioni.

Una volta scelta l'agenzia tramite gara d'appalto il docente proponente collaborerà con la segreteria nei rapporti con l'agenzia vincitrice

La relazione che il docente promotore presenta al Consiglio di classe deve contenere necessariamente, ai fini dell'istruttoria, i seguenti elementi:

- la classe o le classi interessate all'iniziativa;
- numero di alunni/e per i/le quali esiste una adesione di massima all'iniziativa;
- dettagliata illustrazione degli obiettivi educativi, didattici e culturali, dell'iniziativa e loro riferimento alla programmazione di classe e/o di materia;
- nominativi dei/delle docenti disponibili ad essere accompagnatori e loro dichiarazione di consenso
- giorno o giorni di svolgimento del viaggio e ora di partenza e arrivo;
- programma analitico del viaggio;
- indicazione dei costi di ingresso ai musei ecc.;
- chiusa l'istruttoria, la delibera finale deve riportare:
 - numero di alunni/e e classi d'appartenenza;
 - nominativo dei/delle docenti accompagnatori e dei docenti che li sostituiranno nel viaggio in caso di assenza o impedimento;
 - mezzo di trasporto da utilizzare.

Prima del viaggio il docente Coordinatore o uno dei Responsabili di plesso provvedono a informare le famiglie sul programma stabilito e ad acquisire il loro consenso scritto all'iniziativa; tale consenso costituisce impegno a partecipare al viaggio di istruzione e a pagare la quota pro-capite stabilita; provvedono inoltre a richiedere ai/alle docenti accompagnatori la dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l'impegno a partecipare al viaggio con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza e con la conseguente responsabilità ex art. 2047 del codice Civile, come integrato dall'art. 61 della legge 312/80 (compresi i docenti che si impegnano ad una eventuale sostituzione del docente accompagnatore).

ART. 7 – NORME FINALI

- La Dirigente scolastica è autorizzata a sospendere l'effettuazione del viaggio se per assenza o impedimento dei/delle docenti accompagnatori, il loro numero è inferiore a quello minimo fissato all' art. 2.
- **Entro 15 giorni dalla conclusione della visita o del viaggio i/le docenti accompagnatori consegneranno al D.S.G.A. documenti giustificativi di spese sostenute e completeranno con esattezza la relazione del viaggio, che dovrà essere predisposta tramite apposito modello “Relazione finale del responsabile del viaggio/visita di istruzione”.**
- Per quanto qui espressamente non previsto, si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia, in particolare, alla C.M. 291 del 14 ottobre 1992.